Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 6 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE, 29 settembre 1943.
Norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1943-44.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IL COMMISSARIO

Vista l'ordinanza n. 3 in data 14 settembre 1943 del Comando della Città aperta di Roma;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, che porta norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Decreta:

Art. 1.

Le norme del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43 sono confermate per la campagna 1943-44.

Le attribuzioni conferite col decreto stesso all'Ente economico della olivicoltura ed ai suoi uffici provinciali sono trasferite alla Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, ai dipendenti Uffici provinciali e agli Uffici comunali per gli accertamenti agricoli.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 12 settembre 1942. L'art. 6 dello stesso decreto è modificato come segue: « Sono risoluti tutti i contratti di compravendita di olive da destinare comunque al consumo diretto che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1943, sulla disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1943 ».

Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« Per la campagna 1943-44 si intendono rinnovate le licenze già concesse per l'esercizio della molitura nella campagna 1942-43, ad eccezione di quelle che il prefetto abbia revocato nel corso di questa ultima campagna o che intenda revocare a seguito di infrazioni alla disciplina di ammasso compiute dai frantoiani esercenti durante la campagna stessa ».

« Sulle nuove domande di concessione di licenze per molitura per la campagna 1943-44 decide il prefetto,

sentito il parere di una Commissione costituita dall'ispettore agrario provinciale, presidente, dall'ispettore provinciale dell'industria, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore della Unione provinciale degli agricoltori, dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, dal direttore dell'Unione provinciale dell'industria, dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria, da un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione e dal capo dell'Ufficio provinciale dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura ».

Art. 3.

All'art. 19 è sostituito il seguente: « Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in kg. 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7,500 a persona o compreso fra kg. 7,500 e kg. 10, devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto ad usufruire per 12 mesi dei buoni per olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Il quantitativo massimo di olio che sul raccolto 1943-44 può essere trattenuto o ritirato dal frantoio, in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso dagli aventi diritto di cui al 1° comma del presente articolo viene ridotto da kg. 10 a kg. 7,500 a persona nel caso che tali aventi diritto procedano anche alla macellazione di suini per il consumo familiare o risultino autorizzati a trattenere burro per lo stesso uso ».

Art. 4.

L'art. 21 è così modificato: « Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio all'ammasso:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai comma *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 18, da una data anteriore al 30 giugno 1943;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi ».

La presente determinazione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1943

Il Commissario: RONCHI

(2955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 806 del 19 settembre 1943, relativo all'applicazione del provvedimento P. 689 relativo ai tipi e prezzi dei grembiuli e della biancheria da donna, prodotti non su misura, per la vendita attraverso commercianti.

Con provvedimento P. 806 del 19 settembre 1943, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a modifica della disposizione del punto 8 del provvedimento P. 689 che ha fissato al 31 agosto c. a. il termine per la vendita delle confezioni non tipo, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, ha consentito che tale termine sia prorogato al 30 novembre p. v.

(2937)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 28 settembre 1943 - N. 173

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	3,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	3,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4 67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,51	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	77 —
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	67 —
Id. 5 % (1935)	58,20
Redimib. 3,50 % (1934)	56,50
Id. 5 % (1936)	66 —
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,25
Id. 5 % (1944)	92 —
Id. 5 % (1949)	60,50
Id. 5 % (15-2-50)	60 —
Id. 5 % (15-9-50)	59,50
Id. 5 % (15-4-51)	60 —

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.